

Parte Speciale

Articolo 1 S: Oggetto, luogo della prestazione e responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione

Articolo 2 S: Durata

Articolo 3 S: Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Articolo 4 S: Obblighi e adempimenti a carico del fornitore

Articolo 5 S: Proprietà delle apparecchiature e titolarità delle licenze d'uso

Articolo 6 S: Garanzie

Articolo 7 S: Subappalto

Articolo 8 S: Trasporto, consegna, installazione e configurazione

Articolo 9 S: Servizio di manutenzione

Articolo 10 S: Servizi ACS – Modulo ASA

Articolo 11 S: Verifica di conformità

Articolo 12 S: Penali

Articolo 13 S: Corrispettivo

Articolo 14 S: Fatturazione e pagamento

Articolo 15 S: Condizione particolare di risoluzione

Articolo 16 S: Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Articolo 17 S: Privacy e Subingresso nel contratto

Parte Generale

Articolo 1 G: Valore delle premesse e norme regolatrici

Articolo 2 G: Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 3 G: Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – inadempienze retributive e contributive

Articolo 4 G: Obblighi di riservatezza

Articolo 5 G: Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 6 G: Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

Articolo 7 G: Proprietà dei prodotti, ove applicabile

Articolo 8 G: Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa

Articolo 9 G: Oneri fiscali e spese contrattuali

Articolo 10 G: Garanzia definitiva

Articolo 11 G: Recesso

Articolo 12 G: Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 13 G: Trasparenza dei prezzi

Articolo 14 G: Subappalto

Articolo 15 G: Foro esclusivo

Articolo 16 G: Trattamento dei dati personali

Articolo 17 G: Risoluzione

Articolo 18 G: Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 – Codice etico - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

Articolo 19 G Incompatibilità



CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

Sogei S.p.A. - Società Generale d'Informatica -, con sede legale in Roma Via Mario Carucci n. 99 – 00143, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 02327910580, coincidente con il numero di codice fiscale, P.IVA 01043931003, nella persona della persona di _____, in qualità di _____, giusta i poteri conferitigli da _____ in data _____ ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in Via Mario Carucci n. 99 - 00143 Roma (di seguito per brevità anche “**Committente**”)

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ = P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti da ____ (di seguito per brevità anche “**Impresa**” o “**Fornitore**”)

OPPURE

- _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ =, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante _____ con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ =, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ =, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ dott. _____ repertorio n. _____;

(nel seguito per brevità congiuntamente anche “**Impresa** o “**Fornitore**”)

PREMESSO CHE

- a) l’art. 4, comma 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che “Le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A. (...);
- b) l’art. 4, comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che “(...) Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A, nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi”;
- c) in data 12 aprile 2013 la Sogei S.p.a. e la Consip S.p.A. hanno stipulato apposita convenzione- ai sensi del suddetto art. 4 comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135- disciplinante i rapporti – nel contesto dei rispettivi ruoli – relativamente alle attività relative al processo di

Classificazione del documento: Consip Public

Appalto specifico mediante sistema dinamico di acquisto (SDA ICT) per la fornitura di apparecchiature hardware, licenze software e relative manutenzioni Oracle – Fase 2

Allegato 2bis – Schema di contratto - Condizioni Speciali



- approvvigionamento per le acquisizioni di beni e servizi, ivi comprese le attività connesse e strumentali, che Consip, nella sua qualità di centrale di committenza svolge per Sogei;
- d) in forza di tutto quanto precede, Consip provvede allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento delle procedure di acquisizione fino all'aggiudicazione definitiva delle stesse;
 - e) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura indetta dalla Consip nell'interesse della Committente per la prestazione delle attività indicate nell'art. 1 S;
 - f) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto ed in particolare la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, rilasciata da _____ mediante _____ avente numero _____, del valore di _____, e la polizza assicurativa richiesta della _____ avente numero _____; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
 - g) successivamente alla stipula da parte della Committente, l'Impresa procederà alla sottoscrizione del contratto; la Committente provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
 - h) il numero di repertorio del contratto è il seguente _____, il codice identificativo gara, CIG, è il seguente: _____;
 - i) il DVRI generico verrà integrato dalla Committente con il DVRI specifico prima dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - j) il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra la Committente e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S";
 - k) in caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e nei relativi allegati;
 - l) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" – Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" Capitolato Tecnico (parti I e II); Allegato "III" – Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara; Allegato "IV" – Dettaglio dei valori economici ai fini della determinazione dei corrispettivi; Allegato "V" Patto di integrità; *<eventuale, l'Allegato VI, contratto di avvalimento>*; nonché la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
 - m) il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari", ove non diversamente stabilito;
 - n) valgono le seguenti definizioni:

Classificazione del documento: Consip Public

Appalto specifico mediante sistema dinamico di acquisto (SDA ICT) per la fornitura di apparecchiature hardware, licenze software e relative manutenzioni Oracle – Fase 2

Allegato 2bis – Schema di contratto - Condizioni Speciali



- per la Committente si intende Sogei S.p.A., Società Generale d'Informatica;
- per Amministrazione si intende il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che è proprietario dell'intero capitale di Sogei, con riferimento alle proprie strutture organizzative destinatarie dei servizi erogati dalla Sogei sia attraverso infrastrutture proprietarie che attraverso infrastrutture proprietarie delle singole strutture organizzative; rientrano nella presente definizione le altre Amministrazioni, ivi compresi gli Enti e le Società pubbliche per cui Sogei svolge e/o svolgerà attraverso le proprie infrastrutture informatiche, per disposizione legislativa o amministrativa, ogni altra attività di natura informatica.

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 S

OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. La Committente, nell'interesse proprio, affida al Fornitore, che accetta, la fornitura dei prodotti Oracle e la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute negli allegati al contratto e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:
 - a) per il **sito primario**:
 - 1 x Oracle Exadata X6-8 Full Rack, Extreme Flash;
 - 12 X Dual rate transceiver: SFP + SR. Support 1 Gb/sec and 10 Gb/sec dual rate
 - 1 x Oracle Exadata x6-2 Quarter Rack, High Capacity
 - 4 X Dual rate transceiver: SFP + SR. Support 1 Gb/sec and 10 GB/sec dual rate
 - b) per l'**infrastruttura di backup del sito primario**:
 - 1 x Sun Rack II;
 - 1 x Oracle ZFS Storage ZS5-2 Appliance (dual controller); ciascun controller deve essere dotato di 256 GB di RAM ed interconnessione 10Gb (2 schede);
 - 3 x Oracle Storage Drive Enclosure DE2-24C ciascuno con 20 dischi da 8 TB e 2 dischi SSD write flash accelerators da 200 GB;
 - 1 x Oracle Recovery Appliance X6 – Base Rack con interconnessione Infiniband (4 porte), 10Gb (4 porte) e FC (4 porte);
 - 36 x Oracle Zero Data Loss Recovery Appliance Software - Disk Drive Perpetual;
 - 8 x tape drive Storagetek T10000D per STK SL8500;
 - 40 x cartridge T10000/T2 da 8TB (2 pacchi da 20);
 - 2 x Oracle Dual Port QDR InfiniBand Adapter M3;
 - 6 x Sun Dual 10GBE SFP + PCIe Low Profile adapter;
 - 28 x Dual rate transceiver: SFP+ SR. Support 1 Gb/sec and 10 Gb/sec dual rate.

Classificazione del documento: Consip Public

Appalto specifico mediante sistema dinamico di acquisto (SDA ICT) per la fornitura di apparecchiature hardware, licenze software e relative manutenzioni Oracle – Fase 2

Allegato 2bis – Schema di contratto - Condizioni Speciali



- c) per l'adeguamento del sito di **Disaster Recovery Base**, relativo al progetto "Fatture e Corrispettivi":
- 1 x Oracle Storage Drive Enclosure DE2-24C con 20 dischi da 8 TB e 2 dischi SSD write flash accelerators da 200 GB.
 - 1 x Oracle ZFS Backup Appliance ZS5-2 (con connettività Infiniband, FC e Ethernet 10 Gb ottica) comprensivo di 1 x Disk Shelf con dischi HC e 2 dischi write intensive SSD;
 - 2 x Server Oracle SPARC T7-2 con 1 TB di memoria e connettività Infiniband, FC e Ethernet 10 Gb ottica;
 - 2 x Sun Datacenter InfiniBand Switch;
 - 32 x Licenze di Oracle Solaris Cluster EE processor perpetual;
 - Cavi InfiniBand.
- d) le seguenti **ulteriori forniture** (che saranno acquistate da Sogei in via meramente opzionale):
- un upgrade del sistema Exadata Database Machine X6-2 Quarter costituito da:
 - 2 x Exadata Database Server X6-2;
 - 4 x Dual rate transceiver: SFP+ SR. Support 1 Gb/sec and 10 Gb/sec dual rate.
 - **fino a quattro moduli di upgrade dell'Oracle Recovery Appliance**. Ciascuno di tali moduli è costituito da:
 - 1 x Zero Data Loss Recovery Appliance X6 Storage Server;
 - 12 x Oracle Zero Data Loss Recovery Appliance Software - Disk Drive Perpetual.
- e) i seguenti **servizi**:
- Servizi di spedizione e trasporto;
 - Servizi di installazione e configurazione su tutti i prodotti oggetto della fornitura;
 - Servizi di manutenzione per tutta la durata contrattuale, su tutti i prodotti;
 - Servizi ACS (Advanced Customer Service) di supporto avanzato, modulo ASA, che prevedono una figura di TAM (Technical Account Manager) di riferimento, tempi di intervento e assistenza TTR (Time To Repair) migliorativi rispetto allo standard Oracle, per tutta la durata contrattuale, sui seguenti apparati:
 - Exadata Database Machine X6-8 EF Full Rack;
 - Exadata Database Machine X6-2 HC Quarter Rack;
 - Oracle ZFS Storage ZS5-2 appliance;
 - Zero Data Loss Recovery Appliance X6 Base Rack (base e opzionale);
- Nell'ambito dei servizi ACS è ricompreso anche il servizio di patching (10 giornate/persona all'anno).
2. Tutte le apparecchiature hardware e i prodotti software di cui al precedente comma 1, dovranno essere corredati dalla relativa manualistica, nonché da tutta la documentazione tecnica e d'uso necessaria per il corretto utilizzo, in lingua preferibilmente italiana o in subordine in lingua inglese.



3. Le apparecchiature e i prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salvo espressa autorizzazione della Committente alla variazione, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico – Parte II, e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.
4. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati presso le sedi indicate nel Capitolato Tecnico – Parte II.
5. Salvo diversa indicazione della Committente, per la consegna delle apparecchiature hardware e dei prodotti software, il Fornitore dovrà attenersi alle modalità descritte nel Capitolato Tecnico – Parte II.
6. Il Fornitore consegnerà alla Committente, ai fini della sua approvazione, anche il Piano operativo, entro le tempistiche indicate nel Capitolato Tecnico – Parte II.
7. Sono designati quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. _____ e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. _____.

Il nominativo del Responsabile della Fornitura è _____ il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto. I suoi riferimenti sono: tel. ____ mail ____ pec _____. Gli indirizzi del Fornitore al quale Sogei potrà rivolgersi sono tel. ____ mail ____ pec _____. Resta inteso che, per tutta la durata contrattuale, il Fornitore dovrà garantire la piena funzionalità dei suddetti mezzi di comunicazione comunicando tempestivamente a Sogei eventuali modifiche.

ARTICOLO 2 S

DURATA

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 36 mesi decorrenti dalla "Data di accettazione della Fornitura" (riferita ai prodotti relativi alla fornitura principale). L'avvio dell'esecuzione delle attività avverrà, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 32, comma 13, D. Lgs. 50/2016, contestualmente alla stipula. Le parti convengono pattizamente che la data di stipula del contratto coincide con la data di sottoscrizione da parte della Sogei.
2. La Committente si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore.
3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 3 S

MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. La Committente si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, di chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli

Classificazione del documento: Consip Public

Appalto specifico mediante sistema dinamico di acquisto (SDA ICT) per la fornitura di apparecchiature hardware, licenze software e relative manutenzioni Oracle – Fase 2

Allegato 2bis – Schema di contratto - Condizioni Speciali



effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto.

2. La Committente si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.
3. Nei casi di cui precedenti due commi del presente articolo, la Committente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
4. La Committente si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo.
5. Inoltre, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, la Committente potrà imporre al Fornitore un aumento o una diminuzione, delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Con particolare riferimento alla componente opzionale della fornitura e alla corrispondente manutenzione, si precisa che, in caso di mancata richiesta da parte della Committente, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi offerti e dei valori di dettaglio indicati nell'Allegato "IV" (Dettaglio dei valori economici ai fini della determinazione dei corrispettivi).
6. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, a carico del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
7. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, d.lgs. 50/2016.
8. Per i soli servizi di manutenzione, la Committente, in conformità a quanto disposto all'articolo 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo pec al Fornitore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.

ARTICOLO 4 S

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DEL FORNITORE

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non

Classificazione del documento: Consip Public

Appalto specifico mediante sistema dinamico di acquisto (SDA ICT) per la fornitura di apparecchiature hardware, licenze software e relative manutenzioni Oracle – Fase 2

Allegato 2bis – Schema di contratto - Condizioni Speciali



esaustivo, quelli espressamente indicati al capitolo 5 del Capitolato Tecnico – Parte II, nonché quelli relativi:

- a) all'imballaggio delle apparecchiature hardware e dei prodotti software, eseguito con i materiali necessari, conforme alla norme in vigore, a seconda della loro natura;
- b) al trasporto, al disimballo ed alla collocazione delle apparecchiature hardware e dei prodotti software nei locali dell'Amministrazione;
- c) all'apposizione sulle apparecchiature hardware delle "targhette identificative";
- d) alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della fornitura e dei servizi accessori, nonché ai connessi oneri assicurativi;
- e) allo sgombero e all'asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio, in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

La rimozione dei residui, di cui alla precedente lettera e), dovrà risultare da apposita nota sottoscritta da un incaricato del Fornitore e da un incaricato della Committente. A tal fine l'Impresa dichiara espressamente, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa, che tali residui sono stati da essa prodotti.

4. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nonché nel presente contratto e nei suoi allegati.
5. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Committente.
6. Le apparecchiature hardware ed i prodotti software oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salva espressa autorizzazione della Committente alle eventuali variazioni, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.
7. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
8. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
9. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata



comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

10. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
11. Il Fornitore è tenuto a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.
12. *<eventuale nel caso in cui il Fornitore abbia fatto ricorso all'avvalimento>*: Ai sensi di quanto stabilito all'art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, la Committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto >.

ARTICOLO 5 S

PROPRIETÀ DELLE APPARECCHIATURE E TITOLARITÀ DELLE LICENZE D'USO

1. La Committente acquisisce la piena proprietà delle apparecchiature a partire dalla "Data di Accettazione della Fornitura"; prima di tale data tutti i rischi relativi alle apparecchiature saranno a carico del Fornitore anche nell'ipotesi di detenzione delle stesse da parte della Committente.
2. Le licenze d'uso dei prodotti software oggetto della fornitura, nonché la proprietà della relativa documentazione, sono concesse alla Committente in modo perpetuo, non esclusive e trasferibili ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 19 dicembre 2003; la Committente ne sarà titolare a partire dalla "Data di accettazione della fornitura"; prima di tale data tutti i rischi saranno a carico del Fornitore anche nell'ipotesi di detenzione delle stesse da parte della Committente le licenze, pertanto, dovranno prevedere espressamente la facoltà di utilizzo dei prodotti software, nonché delle relative versioni correttive, da parte del personale della Committente e di terzi da queste autorizzati.

ARTICOLO 6 S

GARANZIE

1. Il Fornitore garantisce la piena proprietà delle apparecchiature, dei componenti materiali utilizzati per l'installazione, nonché la titolarità delle licenze d'uso dei programmi software forniti, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.
2. Il Fornitore garantisce espressamente che le apparecchiature, i materiali ed i supporti sui quali sono caricati i programmi sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata



esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.

3. Il Fornitore garantisce che i programmi sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico, e nei relativi manuali d'uso. Il Fornitore garantisce, altresì, che i programmi sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
4. Le suddette garanzie sono prestate in proprio Il Fornitore anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.
5. Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla "Data di accettazione della Fornitura" di cui al successivo articolo intitolato "Verifica di conformità".
6. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.
7. In caso di inadempienza da parte del Fornitore alle obbligazioni di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'articolo intitolato "Risoluzione", in seguito riportato, nonché dell'art. 1456 c.c.

ARTICOLO 7 S

SUBAPPALTO

< se il subappalto è previsto, inserire successivi comma 1 e 2>

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, si è riservata di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____ alle imprese indicate in sede di gara, salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 12, del d. lgs. n. 50/2016.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

< ...ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1>

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

ARTICOLO 8 S

TRASPORTO, CONSEGNA, INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE

1. La consegna della fornitura oggetto del presente contratto dovrà essere eseguita dal Fornitore secondo le modalità previste nel Capitolato Tecnico - Parte II ed entro i termini nello stesso stabiliti oppure entro il diverso termine stabilito tra le parti.



ARTICOLO 9 S

SERVIZIO DI MANUTENZIONE

1. Il servizio di manutenzione oggetto del presente contratto dovrà essere eseguito dal Fornitore secondo le modalità previste nel Capitolato Tecnico – Parte II e nel rispetto dei livelli di servizio ivi previsti.

ARTICOLO 10 S

SERVIZI ACS – MODULO ASA

1. I servizi ACS oggetto del presente contratto dovranno essere eseguiti dal Fornitore secondo le modalità previste nel Capitolato Tecnico – Parte II e nel rispetto dei livelli di servizio ivi previsti.

ARTICOLO 11 S

VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. Entro il termine **di 5 (cinque) giorni solari** decorrente dalla data ultima di installazione e configurazione di tutti gli apparati hardware e i prodotti software oggetto della fornitura (attestata dalla consegna del **“Rapporto di Fine Installazione”**), questi ultimi saranno sottoposti a Verifica di conformità da parte della Committente al fine di riscontrare che tale oggetto contrattuale in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi Allegati.
2. A tal fine, contestualmente al **“Rapporto di fine installazione”**, il Fornitore dovrà, altresì, consegnare un **“Piano di collaudo”**, contenente la proposta relativa alle operazioni e funzionalità che saranno oggetto di Verifica di conformità dei prodotti oggetto della fornitura.
3. La verifica di conformità verrà avviata:
 - con riferimento alla fornitura (ivi compresi i relativi servizi di trasporto, consegna, installazione e configurazione), entro il termine di 5 (cinque) giorni solari decorrenti dalla data di consegna del Rapporto di Fine Installazione;
 - con riferimento ai servizi di manutenzione e ACS, entro il mese successivo al trimestre di riferimento (per i servizi di manutenzione dovrà essere consegnata la Nota di ripristino).
4. Le verifiche di conformità verranno concluse entro il termine di 40 giorni dal loro inizio.
5. Il Fornitore prende atto e accetta che la Verifica di conformità può comprendere anche prove diverse indicate dalla Committente.
6. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale (**“Verbale di Conformità”**) che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al RUP per gli adempimenti di competenza.
7. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo se le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte e, pertanto, l'oggetto del contratto - in



- termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi allegati.
8. Ogni consegna successiva alla prima di apparecchiature hardware e prodotti software oggetto del contratto, saranno oggetto di verifica di conformità secondo le modalità sopra descritte.
 9. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione della Fornitura" con riferimento alla fornitura (ivi compresi i relativi servizi di trasporto, consegna, installazione e configurazione) ovvero "Data di accettazione del Servizio" con riferimento ai servizi di manutenzione e ACS.
 10. Le verifiche, in corso di esecuzione del contratto, verranno ripetute con cadenza trimestrale. Nel caso di esito positivo di ogni verifica di conformità la data di ogni verbale verrà considerata quale "Data di accettazione del Servizio" con riferimento ai servizi di manutenzione e ACS, relativamente alle attività verificate da parte della Committente.
 11. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l'Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso dalla Committente in sede di verbale verifica di conformità, fatto salvo quanto previsto nei prescritti livelli di servizio. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al successivo articolo intitolato "Penali". Tutti gli oneri che la Committente dovrà sostenere saranno posti a carico dell'Impresa.
 12. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, la Committente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'articolo 17 G "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c.
 13. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
 14. In sede di verifica di conformità, il Fornitore si impegna a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di consentire alla medesima di provvedere direttamente o tramite terzi alla manutenzione delle apparecchiature, nonché tutte le informazioni di dettaglio sul bene necessarie per la presa in carico del bene da parte della Committente.
 15. La Committente nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
 16. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore.
 17. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, la Committente rilascerà il "certificato di verifica di conformità" qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 102, d.lgs. n. 50/2016.
 18. Conclusa positivamente la verifica di conformità la Committente rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
 19. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione dei servizi/forniture si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

Classificazione del documento: Consip Public

Appalto specifico mediante sistema dinamico di acquisto (SDA ICT) per la fornitura di apparecchiature hardware, licenze software e relative manutenzioni Oracle – Fase 2

Allegato 2bis – Schema di contratto - Condizioni Speciali



20. Su richiesta del Fornitore, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall' Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità positiva delle forniture di cui all'art. 1 S.
21. Su richiesta dell'Impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'A.N.AC.. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità positiva dei servizi di manutenzione e ACS di cui all'art. 1 S.

ARTICOLO 12 S

PENALI

1. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini di consegna del Piano operativo di cui al paragrafo 4.1 del Capitolato Tecnico – Parte II, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,3 ‰ (zero virgola tre per mille) del corrispettivo contrattuale globale massimo di cui al successivo art. 13 S “Corrispettivo”, comma 1, lettere a) e b).
2. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini di consegna del Piano operativo ASA di cui al paragrafo 4.3.3 del Capitolato Tecnico – Parte II, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,3 ‰ (zero virgola tre per mille) del corrispettivo contrattuale globale massimo di cui al successivo art. 13 S “Corrispettivo”, comma 1, lett. d).
3. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine previsto per la messa in opera della fornitura al paragrafo 4.1.2 del Capitolato Tecnico – Parte II (o al diverso termine stabilito dalle parti), nonché per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati nel Piano Operativo, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,3 ‰ (zero virgola tre per mille) del corrispettivo contrattuale globale massimo di cui al successivo art. 13 S “Corrispettivo”, comma 1, lett. a) e b). Resta convenuto che l'Impresa s'intende in ritardo anche nel caso in cui fornisca apparecchiature hardware e prodotti software non conformi alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico – Parte II.
4. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini di consegna del Piano di Collaudo di cui, al paragrafo 4.1.2 del Capitolato Tecnico – Parte II, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,3 ‰ (zero virgola tre per mille) del corrispettivo contrattuale globale massimo di cui al successivo art. 13 S “Corrispettivo”, comma 1, lett. a) e b).
5. Nel caso in cui la Committente accerti la presenza di virus nei prodotti consegnati, la stessa si riserva di applicare, una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale globale massimo di cui al successivo art. 13 S “Corrispettivo”, comma 1 per ogni inadempimento.
6. Qualora la Verifica di conformità non si concluda positivamente entro i termini prescritti dall'art. 8 S “Verifica di conformità”, la Committente applicherà una penale pari allo 0,5 ‰ (zero virgola cinque per mille) del corrispettivo contrattuale globale massimo di cui al successivo art. 13 S “Corrispettivo”, comma 1.
1. Nell'ipotesi in cui, nell'ambito dei servizi di manutenzione software, di cui al paragrafo 4.2 del Capitolato Tecnico – Parte II, si verifichi un ritardo rispetto ai termini per la presa in

Classificazione del documento: Consip Public

Appalto specifico mediante sistema dinamico di acquisto (SDA ICT) per la fornitura di apparecchiature hardware, licenze software e relative manutenzioni Oracle – Fase 2

Allegato 2bis – Schema di contratto - Condizioni Speciali



carico di cui al paragrafo 4.2.1 del medesimo Capitolato Tecnico – Parte II, la Committente applicherà all’Impresa una penale pari a:

- per Livello di severità 1 e 2: 0,03 ‰ (zero virgola zero tre per mille) del corrispettivo contrattuale massimo relativo al servizio di manutenzione di cui al successivo art. 12 S “Corrispettivo”, comma 1, lett. c), per ogni ora solare di ritardo.
 - per Livello di severità 3 e 4: 0,3 ‰ (zero virgola tre per mille) del corrispettivo contrattuale massimo relativo al servizio di manutenzione di cui al successivo art. 12 S “Corrispettivo”, comma 1, lett. c), per ogni giorno solare di ritardo.
2. Nell’ipotesi in cui, nell’ambito dei servizi di manutenzione software, di cui al paragrafo 4.2 del Capitolato Tecnico – Parte II, si verifichi un ritardo rispetto al termine per il ripristino dei prodotti software di cui al paragrafo 4.2.1 del medesimo Capitolato Tecnico – Parte II, la Committente applicherà all’Impresa una penale pari a:
- per Livelli di severità 1 e 2: 1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale massimo relativo al servizio di manutenzione di cui al successivo art. 13 S “Corrispettivo”, comma 1, lett. c), per ogni giorno solare di ritardo;
 - per Livelli di severità 3 e 4: 0,5 ‰ (zero virgola cinque per mille) del corrispettivo contrattuale massimo relativo al servizio di manutenzione di cui al successivo art. 13 S “Corrispettivo”, comma 1, lett. c), per ogni giorno solare di ritardo.
3. Nell’ipotesi in cui, nell’ambito dei servizi di manutenzione hardware, di cui al paragrafo 4.2 del Capitolato Tecnico – Parte II, si verifichi un ritardo rispetto al termine per il ripristino della funzionalità delle apparecchiature hardware di cui al paragrafo 4.2.1 del medesimo Capitolato Tecnico – Parte II, la Committente applicherà all’Impresa una penale pari all’0,09 ‰ (zero virgola zero nove per mille) del corrispettivo contrattuale massimo relativo al servizio di manutenzione di cui al successivo art. 13 S “Corrispettivo”, comma 1, lett. c), per ogni ora lavorativa di ritardo. Qualora il fermo o il malfunzionamento di una apparecchiatura comporti il mancato utilizzo di altre apparecchiature funzionalmente collegate, le penali di cui al presente comma saranno applicate anche per ciascuna di tali altre apparecchiature. Qualora il malfunzionamento riguardi esclusivamente apparecchiature coperte dai servizi ACS, in luogo della penale di cui al presente comma, sarà applicata quella di cui al successivo comma 7.
4. Nel caso in cui il Fornitore impieghi nei Servizi ACS di cui al paragrafo 4.3 del Capitolato Tecnico – Parte II figura/e professionale/i di diversa qualifica e/o di livello inferiore a quello richiesto, la Committente applicherà una penale una tantum pari all’1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale massimo relativo ai Servizi ACS di cui al successivo art. 13 S “Corrispettivo”, comma 1, lett. d), fermo restando la sostituzione della figura professionale con altra avente le caratteristiche richieste.
5. Per il personale impiegato nei Servizi ACS di cui al paragrafo 4.3 del Capitolato Tecnico – Parte II ritenuto inadeguato, la Committente si riserva di richiederne la sostituzione entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla notifica, pena l’applicazione di una penale pari all’1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale massimo relativo ai Servizi ACS, di cui al successivo art. 13 S “Corrispettivo”, comma 1, lett. d), per ogni giorno lavorativo di ritardo nella sostituzione.



6. Nel caso in cui, nell'ambito dei Servizi ACS di cui al paragrafo 4.3 del Capitolato Tecnico – Parte II, nell'ambito di ciascun livello di severità di cui al paragrafo 4.3.4 del medesimo Capitolato Tecnico – Parte II, si verifichino ritardi per più del 10% delle Service Request (SR) nella presa in carico della SR, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari a :
 - per Livello di severità 1: 1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale massimo relativo ai Servizi ACS di cui al successivo art. 13 S “Corrispettivo”, comma 1, lett. d);
 - per Livello di severità 2: 0,5 ‰ (zero virgola cinque per mille) del corrispettivo contrattuale massimo relativo ai Servizi ACS di cui al successivo art. 13 S “Corrispettivo”, comma 1, lett. d);
 - per Livelli di severità 3 e 4: 0,3 ‰ (zero virgola tre per mille) del corrispettivo contrattuale massimo relativo ai Servizi ACS di cui al successivo art. 13 S “Corrispettivo”, comma 1, lett. d).
7. Nell'ipotesi in cui, nell'ambito dei Servizi ACS di cui al paragrafo 4.3 del Capitolato Tecnico – Parte II, si verifichi un ritardo rispetto al termine per il ripristino dei malfunzionamenti hardware, di cui al paragrafo 4.3.4 del medesimo Capitolato Tecnico – Parte II, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,1 ‰ (zero virgola uno per mille) del corrispettivo contrattuale massimo relativo ai servizi ACS di cui al successivo art. 13 S “Corrispettivo”, comma 1, lett. c), per ogni ora lavorativa di ritardo.
8. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Fornitore e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all'art. 3 G “Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – Inadempienze contributive e retributive”, resta salvo il diverso termine indicato.
9. Il Fornitore prende atto ed accetta che la Committente si riserva di applicare le penali di cui ai precedenti comma anche durante gli eventuali periodi di sperimentazione delle applicazioni.
10. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
11. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Fornitore si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Committente dovesse/dovessero subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Fornitore.
12. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui all'articolo 10 G, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo.
13. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale di cui al successivo articolo intitolato “Corrispettivo”, comma 1. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga il 10% di tale corrispettivo, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di



risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

ARTICOLO 13 S

CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo contrattuale globale massimo, calcolato sulla base dei corrispettivi offerti per le apparecchiature hardware e i prodotti software, così come riportati nella dichiarazione d'offerta, è pari a complessivi *<inserire importo in cifre>* € _____, ____ = (____/____), comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad *<inserire importo a cifre>* € _____, ____ = (____/____), così suddiviso:
 - a) corrispettivo contrattuale massimo per la fornitura degli apparati hardware e del relativo software di base, pari a *<inserire importo in cifre>* € _____, ____ = (____/____), ulteriormente suddiviso in:
 - a.1) corrispettivo contrattuale per la fornitura degli apparati hardware e dei prodotti software pari a *<inserire importo in cifre>* € _____, ____ = (____/____);
 - a.2) corrispettivo contrattuale massimo per la fornitura degli apparati hardware e dei prodotti software **opzionali** pari a *<inserire importo in cifre>* € _____, ____ = (____/____);
 - b) corrispettivo contrattuale massimo per i servizi di trasporto, consegna, installazione e configurazione degli apparati hardware e dei prodotti software, pari a *<inserire importo in cifre>* € _____, ____ = (____/____), ulteriormente suddiviso in:
 - b.1) corrispettivo contrattuale per i servizi di trasporto, consegna, installazione e configurazione degli apparati hardware e dei prodotti software pari a *<inserire importo in cifre>* € _____, ____ = (____/____);
 - b.2) corrispettivo contrattuale massimo per i servizi di trasporto, consegna, installazione e configurazione degli apparati hardware e dei prodotti software **opzionali** pari a *<inserire importo in cifre>* € _____, ____ = (____/____);
 - c) corrispettivo contrattuale massimo per i servizi di manutenzione degli apparati hardware e dei prodotti software, pari a *<inserire importo in cifre>* € _____, ____ = (____/____), ulteriormente suddiviso in:
 - c.1) corrispettivo contrattuale per i servizi di manutenzione degli apparati hardware e dei prodotti software pari a *<inserire importo in cifre>* € _____, ____ = (____/____);
 - c.2) corrispettivo contrattuale massimo per i servizi di manutenzione degli apparati hardware e dei prodotti software **opzionali** pari a *<inserire importo in cifre>* € _____, ____ = (____/____);
 - d) corrispettivo contrattuale per i Servizi ACS, pari a *<inserire importo in cifre>* € _____, ____ = (____/____).
 - e) oneri della sicurezza per rischi interferenziali come quantificati nel DUVRI specifico pari a *<inserire importo in cifre>* € _____, ____ = (____/____).



2. Tutti i corrispettivi di cui al comma 1 sono ulteriormente suddivisi nei corrispettivi di dettaglio per i singoli oggetti di fornitura e per i singoli servizi, così come risultanti dall'Allegato "IV" al presente contratto.
3. Per le forniture opzionali e la relativa manutenzione, il corrispettivo effettivo sarà determinato sulla base dei prezzi unitari offerti, delle quantità di prodotti consegnati e/o della durata della manutenzione erogata.
4. Il corrispettivo trimestrale relativo ai servizi di manutenzione e ACS, relativamente al primo trimestre di erogazione sarà rimodulato in base ai giorni effettivi di erogazione del trimestre solare di riferimento. Il corrispettivo trimestrale relativo ai servizi di manutenzione e ACS sarà inoltre eventualmente verificato con cadenza annuale e comunque potrà essere oggetto di ricalcolo da parte della Committente con un preavviso di 30 (trenta) giorni all'Impresa, in funzione delle apparecchiature hardware e delle licenze software effettivamente attivate, fermo restando quanto previsto all'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016.
5. I corrispettivi contrattuali di cui al comma 1 si riferiscono all'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
6. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
7. Il corrispettivo contrattuale è accettato dal Fornitore in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
8. I corrispettivi dovuti al Fornitore per le prestazioni continuative, a decorrere dal secondo anno di esecuzione, sono oggetto di revisione secondo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC ai sensi dell'art. 9, comma 7, del D.L. 66/2014 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo>.
9. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.
10. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
11. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del fornitore medesimo.



ARTICOLO 14 S

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 12 S “Corrispettivo”, comma 1, il Fornitore:
 - con riferimento alla fornitura e ai relativi servizi di trasporto, consegna, installazione e configurazione, l’Impresa potrà emettere fattura a decorrere dalla relativa “Data di accettazione della fornitura”;
 - con riferimento al servizio di manutenzione e ACS l’Impresa potrà emettere fatture trimestrali posticipate a decorrere dalla “Data di accettazione della fornitura”, successivamente alla relativa “Data di accettazione del servizio”.
2. Per semplicità organizzativa, Sogei potrà richiedere all’impresa la redazione di un Piano di fatturazione, che costituirà parte integrante del contratto, formulato nel rispetto delle suddette regole; Sogei avrà la facoltà di respingere la fattura nel caso in cui l’Impresa non si attenga in sede di fatturazione a tali indicazioni e comunque a tutte quelle espresse nel presente articolo.
3. Gli oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dal Fornitore e rimborsati dalla Committente nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DUVRI specifico.
4. La Committente opererà sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, in seguito all’approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
5. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, *<eventuale nel caso di subappalto>* anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
6. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
7. Si precisa che :



- le fatture di cui al comma 1 lett. a) dovranno essere prodotte unitamente a relativo/a i) Nota di consegna ii) Rapporto di fine installazione iii) verbale positivo di verifica di conformità iv) Nota rimozione dei residui/rifiuti (se presenti);
 - le fatture di cui al comma 1 lett. b) dovranno essere prodotte unitamente a relativo/a i) verbale positivo di verifica di conformità ii) note di ripristino.
8. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente alla Sogei S.p.a. e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio _____, il Codice Identificativo Gare (CIG) _____, il Codice Unico del Procedimento (CUP), il numero d'ordine che saranno successivamente comunicati, nonché tutte le altre informazioni indicate sul sito www.sogei.it - Area Fornitori - Fatturazione elettronica verso Sogei, nel quale sono riportate le modalità da seguire per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche, alle quali il Fornitore si impegna ad attenersi.
9. *<nel caso di RTI con fatturazione proquota e pagamento ai singoli membri del RTI riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento ad ogni Impresa membro del RTI, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.
- <nel caso di RTI con fatturazione proquota riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione pro-quota, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.
- <nel caso di RTI con fatturazione e pagamento in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione e pagamento alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti.
10. *<nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura* La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore>.
11. I termini di pagamento delle fatture, corredate della documentazione precedentemente espressa, saranno stabiliti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D. Lgs. 231/2002 e smi.
- Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati all'Ufficio Tesoreria della Sogei, al numero di fax 0650258412 ovvero alla e-mail: Areatesoreria@sogei.it tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. La dichiarazione dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire alla Committente entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.



12. La Società, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente.
13. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
14. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 105, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, si procederà secondo quanto previsto all'art. 14 G del Contratto Generale.
15. *<eventuale, nel caso in cui aggiudicatario sia un RTI>*: Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un RTI, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate>.

ARTICOLO 15 S

CONDIZIONE PARTICOLARE DI RISOLUZIONE

1. Resta ferma la clausola risolutiva prevista all'art. 17 S comma 1.

ARTICOLO 16 S

OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la



quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

ARTICOLO 17 S

PRIVACY E SUBINGRESSO NEL CONTRATTO <SI FA PRESENTE CHE NEL CASO IN CUI IL CONTRATTO FOSSE STIPULATO SUCCESSIVAMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO COMUNITARIO N. 679/2016 IL PRESENTE ARTICOLO E L'ART. 16G DELLE CONDIZIONI GENERALI NONCHE' L'ALLEGATO PRIVACY POTREBBERO ESSERE ADEGUATI ALLE PRESCRIZIONI IN ESSO CONTENUTE>

Classificazione del documento: Consip Public

Appalto specifico mediante sistema dinamico di acquisto (SDA ICT) per la fornitura di apparecchiature hardware, licenze software e relative manutenzioni Oracle – Fase 2

Allegato 2bis – Schema di contratto - Condizioni Speciali



1. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 16 G delle Condizioni Generali, il Fornitore prende, inoltre, atto che per il trattamento dei Dati personali e di quelli forniti dalla Committente per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto, la Committente ha provveduto ad elaborare un documento contenente specifiche regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy denominato "Allegato Privacy". L'Allegato Privacy, consultabile sul sito internet www.sogei.it, deve intendersi parte integrante del Contratto. Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga a procedere all'esecuzione delle attività oggetto del contratto nell'integrale rispetto della normativa vigente nonché di quanto previsto dall'Allegato Privacy con particolare riferimento alle misure di sicurezza da adottare ed agli obblighi ivi previsti. Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente Articolo e nell'Allegato Privacy, la Committente potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il contratto, fermo restando che la Società sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Committente.
2. Il Fornitore prende atto che, sulla base di una comunicazione scritta della Committente, l'Amministrazione beneficiaria del servizio/fornitura potrà subentrare, in ogni momento, senza alcun onere aggiuntivo al di fuori di quelli derivanti dalle vigenti disposizioni tributarie, alla Committente stessa nel presente contratto. Essa si impegna, fin da ora, a compiere, in tale ipotesi, tutte le relative formalità nei tempi e nei modi richiesti dall'Amministrazione.
3. Il Fornitore si impegna, ora per allora, ad accettare, nell'ipotesi suddetta, le clausole usualmente inserite dalla Pubblica Amministrazione nei contratti stipulati con i suoi fornitori.

Roma, li _____

La Committente
Il Presidente

C.F.: _____

Certificatore: _____

Validità: dal _____ al, _____

Firma digitale: n. _____

L'Impresa
il legale rappresentante

C.F.: _____

Certificatore: _____

Validità: dal _____ al _____

Firma digitale: n. _____

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo 2 S – Durata

Classificazione del documento: Consip Public

Appalto specifico mediante sistema dinamico di acquisto (SDA ICT) per la fornitura di apparecchiature hardware, licenze software e relative manutenzioni Oracle – Fase 2

Allegato 2bis – Schema di contratto - Condizioni Speciali



Articolo 3 S - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia;
Articolo 4 S - Obblighi ed adempimenti a carico del fornitore;
Articolo 5 S - Proprietà delle apparecchiature e titolarità delle licenze d'uso;
Articolo 6 S - Garanzie ;
Articolo 8 S – Trasporto, consegna, installazione e configurazione;
Articolo 9 S – Servizio di manutenzione;
Articolo 10 S – Servizi ACS – Modulo ASA;
Articolo 11 S – Verifica di conformità;
Articolo 12 S - Penali;
Articolo 13 S - Corrispettivo;
Articolo 15 S – Condizione particolare di Risoluzione ;
Articolo 16 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
Articolo 17 S –Privacy e Subingresso nel contratto

con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

Articolo 2 G - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali ;
Articolo 3 G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro ;
Articolo 4 G - Obblighi di riservatezza ;
Articolo 5 G - Brevetti industriali e diritti d'autore ;
Articolo 6 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software ;
Articolo 7 G - Proprietà dei prodotti ;
Articolo 8 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa ;
Articolo 10 G – Garanzia definitiva;
Articolo 11 G – Recesso ;
Articolo 12 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito;
Articolo 13 G- Trasparenza dei prezzi ;
Articolo 14 G – Subappalto ;
Articolo 15 G- Foro esclusivo ;
Articolo 16 G -Trattamento dei dati personali ;
Articolo 17 G - Risoluzione ;
Articolo 18 G - Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 – Codice etico – Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della trasparenza

L'Impresa

il legale rappresentante

C.F.: _____

Certificatore: _____

Validità: dal _____ al _____

Firma digitale: n. _____

Classificazione del documento: Consip Public

Appalto specifico mediante sistema dinamico di acquisto (SDA ICT) per la fornitura di apparecchiature hardware, licenze software e relative manutenzioni Oracle – Fase 2

Allegato 2bis – Schema di contratto - Condizioni Speciali